



L'anno duemilaundici, addì **15 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 9631 del 10 febbraio 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Prorettori:** prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

**Assenti giustificati:** prof. Giorgio Piras.

**Assenti:** sig. Vito Trinchieri.

**Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....o m i s s i s .....



Senato  
Accademico

Seduta del

### Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca – Proposta di modifica

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione II.

Il Presidente ricorda che è in vigore il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 420 del 24.07.2007.

Il Presidente fa presente, inoltre, che dal 29/01/2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011) che riforma, tra l'altro, la disciplina degli assegni di ricerca e abroga, a partire dalla stessa data, la previgente normativa sull'istituto ed in particolare l'art. 51 comma 6 della Legge 449/97.

In particolare, l'art. 22 della suddetta Legge disciplina gli assegni di ricerca introducendo alcune novità, tra le quali le principali possono essere così riassunte:

- obbligo di pubblicizzazione dei bandi per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea;
- Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, quali requisiti obbligatori di ammissione al bando o, alternativamente, quali titoli preferenziali;
- durata complessiva dei rapporti, instaurati ai sensi della nuova normativa, non superiore a quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
- possibilità di bandire un concorso per aree scientifiche di interesse, seguito dalla presentazione direttamente dei candidati dei progetti di ricerca, corredati di titoli e pubblicazioni, esaminati da un'unica commissione che formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate o di bandire per specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti;
- integrazione da parte dell'Università dell'indennità corrisposta dall'Inps nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno;
- determinazione di nuovi importi degli assegni di ricerca da parte dell'Università, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;
- durata complessiva degli assegni di ricerca, instaurati ai sensi della nuova normativa e dei ricercatori a tempo determinato non superiore a 12 anni, anche non continuativi.

15 FEB. 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV  
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

*Luw*

Il Capo Settore IV  
Collaborazioni e Progetti di ricerca  
(D.ssa Christiana De Maiuro Rosarelli)

10.3



Senato  
Accademico

Seduta del

15 FEB. 2011

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA  
DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA

uw

Il Capo Settore IV  
Collaborazione Personale non di ruolo  
(D.ssa *Gibiana De Martino Rosaroli*)

Alla luce delle rilevanti novità normative intervenute in detta materia si è predisposta la bozza del Regolamento, tenendo conto delle novità sopra evidenziate.

In particolare per quanto riguarda i requisiti soggettivi è stato previsto che le strutture interessate possano stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

I suddetti titoli, se non previsti come requisiti obbligatori, costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca.

E' prevista, inoltre la possibilità di riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

In ordine alla durata degli assegni, mentre in base alla normativa abrogata il limite massimo era di otto anni, compresa l'eventuale fruizione di borsa di studio per il dottorato, attualmente, la legge prevede che l'assegno possa avere una durata compresa tra uno e tre anni e che comunque la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi della normativa in questione, compresi i rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, con esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ulteriore novità è costituita dalle modalità di selezione, potendo darsi luogo ad un unico concorso per aree scientifiche di interesse, seguito dalla presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, che devono essere esaminati da un'unica commissione che formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate. In questo caso è possibile che la commissione venga integrata da membri esterni, esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'altra modalità di selezione è quella di bandire per specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti. La pubblicazione dei bandi, inoltre, dovrà avvenire non solo sul sito di Ateneo, come avveniva in passato, ma anche sul sito del MIUR e dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità degli assegni di ricerca si rileva che, in ossequio a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di chiamate dei professori (art. 18, comma 1, lett. c della Legge 240/2010) si è introdotto il divieto di partecipare alla selezione per coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Inoltre, è stato introdotto il divieto per i titolari degli assegni di ricerca di partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o



Senato  
Accademico

Seduta del

15 FEB. 2011

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE  
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

Uw

Il Capo Settore IV  
Collaboratore (Prestazioni non di ruolo)  
(D.ssa Cinzia De Santis)

magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

In ordine alla questione del trattamento previdenziale si evidenzia che la normativa prevede che a decorrere dal 2011 si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. In applicazione di tale disposizione all'art. 6 della bozza di regolamento si prevede che l'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti.

La novità rilevante prevista in materia di tutela della maternità riguarda, in particolare, l'indennità che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007. Si prevede, infatti, che tale indennità debba essere integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. E' del tutto evidente che tale disposizione determinerà a carico dell'università un esborso economico allo stato attuale non quantificabile.

Per quanto riguarda l'importo si segnala che l'art. 22, comma 7, della Legge 240/2010 prevede che esso sia determinato dall'università sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale. Allo stato attuale tale decreto non è stato ancora emanato mentre quello precedente (DM 26 febbraio 2004 n. 45) stabiliva che l'importo annuo lordo degli assegni di ricerca di cui all'art.51, comma 6, della Legge n. 449/1997 fosse rideterminato in una somma compresa tra un minimo di 16.138 Euro ed un massimo di 19.367 Euro al netto degli oneri a carico ente. In attesa, pertanto, che venga emanato il suddetto DM si propone che l'importo rimanga quello fissato dal precedente Decreto Ministeriale, salvo adeguamenti normativi che interverranno in materia.

Considerato che la nuova normativa non ha previsto un regime transitorio a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che hanno regolamentato fino al 28 gennaio 2011 le procedure per il conferimento degli assegni, si rende necessario affrontare la questione di quelle ancora in itinere. In particolare si propone che si possano ritenere validi, ai sensi della Legge 449/97, gli assegni banditi o i rinnovi deliberati entro il 28/01/2011.

Tanto premesso, si sottopone l'allegata bozza di regolamento.

#### ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Bozza di regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;

#### ALLEGATI IN VISIONE

- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22;



**IL SENATO ACCADEMICO**

15 FEB. 2011

- LETTA** la relazione istruttoria;
- VISTO** lo Statuto dell'Università;
- VISTO** l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** l'ipotesi di Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;

**RITENUTO** di dover recepire, in linea di massima, nel predetto Regolamento quanto proposto dal Rettore nel corso del dibattito e in particolare in ordine alla necessità che:

- il rinnovo degli assegni di ricerca non sia autonomo ma legato alla produzione scientifica;
- i Dipartimenti possano bandire gli assegni di ricerca assicurando un co-finanziamento non inferiore al 20% del finanziamento assegnato per i settori scientifici e non inferiore al 15% del finanziamento assegnato per i settori umanistici;
- i Dipartimenti possano integrare fino ad un massimo del 30% l'importo del finanziamento fissato dal Senato Accademico.

Con voto unanime

**DELIBERA**

- di rinviare l'esame del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca alla prossima seduta, al fine di recepire le modifiche proposte dal Rettore ed evidenziate in premessa e anche per l'acquisizione del parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- di mantenere gli importi degli assegni di ricerca di cui al DM 26 febbraio 2004 n. 45, salvo adeguamenti normativi che interverranno in materia;
- di ritenere validi, ai sensi della Legge 449/97, gli assegni banditi o i rinnovi deliberati entro il 28/01/2011.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

10.3

### **Articolo 1 - (Oggetto, requisiti e finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università "La Sapienza" di Roma, d'ora in poi nominata "Università", ai sensi dell'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, dottori di ricerca o possessori di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, di titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
5. L'Università istituisce assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca. A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo, il Senato Accademico stabilisce annualmente la ripartizione tra le Strutture destinatarie dello stanziamento iscritto nel bilancio stesso in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dagli Organi di governo dell'Ateneo e secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.
6. Le procedure di conferimento degli assegni di ricerca possono avvenire con le seguenti modalità:
  - a) Pubblicazione di un unico bando diviso per aree scientifiche, seguito dalla presentazione diretta dei progetti di ricerca da parte dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica Commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.
  - b) Pubblicazione dei bandi aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'Università.
7. Le Strutture interessate possono bandire assegni di ricerca finanziati con fondi propri ovvero integrando il finanziamento disponibile, attenendosi, per quanto riguarda l'importo, la durata e le procedure alle disposizioni stabilite dall'Università.
8. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

### **Articolo 2 - (Durata e rinnovo)**

1. L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno nè superiore a 3 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle procedure indicate dall'Università.  
In particolare la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando indica la durata degli assegni messi a concorso.
3. Il rinnovo senza soluzione di continuità è deliberato dalla Struttura interessata, su proposta del Responsabile scientifico, prima della scadenza del contratto.

### **Articolo 3 - (Importo)**

L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato dal Senato Accademico sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale.  
L'assegno è erogato in rate mensili.

### **Articolo 4 - (Diritti e doveri degli assegnisti)**

1. Gli assegnisti sono impegnati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla Struttura alla quale afferiscono.
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti le tesi di laurea, possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.
4. Ai titolari degli assegni possono essere affidati annualmente compiti didattici a carattere sussidiario o integrativo e di tutoraggio, nel rispetto delle modalità e delle procedure vigenti, col nulla-osta della Struttura presso cui prestano attività.
5. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.
6. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti per i dottorandi di ricerca.
7. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, alla direzione della Struttura nella quale operano, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del Responsabile scientifico.
8. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

### **Articolo 5 - (I Responsabili delle attività di ricerca degli assegnisti. Programmazione e definizione dei compiti)**

1. La Struttura di riferimento individua un docente responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate.
2. La Struttura presso la quale l'assegnista svolge la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente all'inizio di ogni anno successivo, determina, su proposta del Responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali deve essere inserito e i relativi compiti nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

### **Articolo 6 - (Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
2. I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
3. Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
4. L'assegno è individuale. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte. Il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro. Sempre garantendo il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione della Struttura, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università "La Sapienza", ed alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.
5. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere, una attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti di ricerca.
6. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti.  
Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

### **Articolo 7 - (Controllo e valutazione dell'attività svolta)**

1. L'Organo della Struttura competente esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 4, comma 7.
2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 4.

### **Articolo 8 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)**

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n° 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n° 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

3.L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

#### **Articolo 9 - (Medici assegnisti per l'area scientifico disciplinare delle scienze mediche sperimentali e cliniche)**

I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche sperimentali e cliniche, possono svolgere attività di assistenza e cura, secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 10 - (Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni)**

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, il Senato Accademico determina la durata e l'importo degli assegni, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio e ripartisce gli stessi sulla base di appositi criteri di assegnazione tra le Strutture interessate.

#### **Articolo 11 - (Richiesta di attivazione delle selezioni)**

1. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, l'Organo della Struttura interessata dovrà deliberare in ordine all'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di selezione previste dall'art. 1 comma 6 del Regolamento e indicarne la copertura economica.

#### **Articolo 12 - (Requisiti)**

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento.  
Le Strutture interessate possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.  
I suddetti titoli, se non previsti come requisiti obbligatori, costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca.
2. Le Strutture interessate possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

#### **Articolo 13 - (Selezione)**

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. I criteri di valutazione dei titoli sono determinati:
  - a) 60 (sessanta) punti su 100 (cento) per i titoli così ripartiti
    - 10 (dieci) punti per il dottorato di ricerca:
    - fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea:
    - fino a 25 (venticinque) punti per pubblicazioni:
    - fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:

• fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa:

b) 40 (quaranta) punti su 100 (cento) per il colloquio.

3. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi).

I Consigli delle Strutture interessate possono procedere ad una diversa ripartizione dei punteggi nell'ambito dei 60/100 punti previsti per i titoli, rispettando le voci elencate.

4. I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'Albo della Struttura interessata.

5. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere tale programma di ricerca.

#### **Articolo 14 - (Commissione esaminatrice)**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore della Struttura che emette il bando, su proposta del Consiglio della Struttura di riferimento.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due docenti, tra i quali, al più un ricercatore confermato. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Nel caso di cui all'art.1, comma 6, lett. a) la Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'università.

3. La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

#### **Articolo 15 - (Pubblicità)**

Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo della Struttura interessata, pubblicazione sul sito web di Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

#### **Articolo 16 - (Presentazione delle domande)**

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.

#### **Articolo 17 - (Colloquio e graduatoria di merito)**

1. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

2. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.

3. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai candidati esaminati.

4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

### **Articolo 18 - (Decadenza e risoluzione del rapporto)**

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.
2. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.
3. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio della Struttura di riferimento.
4. Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:
  - Ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - Grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6
  - Giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di appartenenza.

**IL RETTORE**